

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 18 settembre 2023 - n. 13753

Procedura per la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e requisiti minimi, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP - Regolamento (UE) 2016/2031

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FIOSANITARIO REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione del 13 dicembre 2017 che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta;
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13 marzo 2019 relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1770 della Commissione del 26 novembre 2020 relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione;

Visti, inoltre:

- il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151 - Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;
- il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 - Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625;

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 - Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 e, in particolare l'art. 56 «Diritti obbligatori per i controlli ufficiali» e il relativo Allegato III;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 - Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625;

Visti:

- il decreto ministeriale 9 agosto 2000 - Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 151;
- il decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 148827 - Modalità operative inerenti alla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell'autorizzazione alla produzione in conto lavoro, di cui agli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 16;
- il decreto ministeriale 27 luglio 2022, n. 333987 - Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19;

Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale» come modificata dalla Legge Regionale 9 giugno 2020, n. 13, che a partire dal 1 gennaio 2021 ha trasferito in capo a Regione le funzioni in materia fitosanitaria prima esercitate da ERSAF e contestualmente ha previsto la possibilità di delegare a ERSAF compiti riguardanti i «controlli ufficiali» o «altre attività ufficiali» nell'osservanza delle condizioni del Regolamento n. 2017/625/UE;

Vista la Delibera della Giunta Regionale 18 luglio 2022, n. XI/6687 - Aggiornamento del tariffario per le prestazioni del servizio fitosanitario regionale;

Visto il Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa 7 agosto 2012, n. 7190. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 della l.r. 31/2008;

Preso atto che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali attualmente in vigore, di cui al citato D.d.u.o. è da considerarsi superata in ragione della sopravvenuta entrata in vigore della nuova normativa dell'Unione e statale in merito;

Considerato pertanto necessario definire nuove modalità e le procedure operative per la presentazione delle domande e la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) dei soggetti che svolgono le attività previste dall'art. 65, comma 1. del Regolamento (UE) 2016/2031 e che hanno la sede legale nel territorio della Regione Lombardia, nonché la cancellazione dal registro stesso e la variazione dei dati in esso contenuti, in applicazione dall'art. 34, comma 2. del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;

Considerato opportuno, per esigenze di trasparenza e chiarezza, riunire in un unico testo, oltre alle modalità e procedure operative di cui sopra, anche le norme riguardanti i requisiti obbligatori, generali e specifici degli Operatori Professionali registrati al RUOP, le dotazioni di strutture e mezzi idonei a svolgere le loro attività e gli adempimenti cui gli operatori stessi sono tenuti;

RITENUTO, quindi:

- di approvare la «Procedura per la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 e requisiti minimi, dotazioni e

Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 22 settembre 2023

adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di abrogare contestualmente il Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa 7 agosto 2012, n. 7190. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 della l.r. 31/2008;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Servizio fitosanitario regionale attribuite con d.g.r. n XII/628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

Recepite le premesse

1. di approvare la «Procedura per la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 e requisiti minimi, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP», di cui all'Allegato A composto da n. 41 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di abrogare contestualmente il Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa 7 agosto 2012, n. 7190. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 della l.r. 31/2008;

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia;

4. di stabilire che le disposizioni approvate con il presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURL e si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di pubblicazione cui al punto precedente;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

Il dirigente
Andrea azzoni

— • —

Allegato A

Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura, sovranità
alimentare e foreste
Servizio fitosanitario regionale

**Procedura per la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali (RUOP) e il rilascio dell'autorizzazione all'uso del
passaporto delle piante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 e
requisiti minimi, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali
registrati al RUOP**

SOMMARIO

SOMMARIO	
1 PREMESSA	
2 DEFINIZIONI.....	
3 REGISTRAZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI (RUOP)	
3.1 Operatori professionali che hanno l’obbligo della registrazione al RUOP.....	
3.2 Tipologie di attività previste per la registrazione al RUOP	
3.3 Operatori professionali che non hanno l’obbligo di registrazione al RUOP	
Questi soggetti hanno il solo obbligo di conservare la documentazione inerente alla tracciabilità del materiale acquistato.	
Questi soggetti hanno il solo obbligo di conservare la documentazione inerente alla tracciabilità del materiale acquistato e impiantato.	
3.4 Procedure per la registrazione al RUOP.....	
3.4.1 Ricevibilità delle domande di registrazione.....	
3.4.2 Istruttoria delle domande di registrazione.....	
3.5 Revoca della registrazione al RUOP	
3.6 Richiesta cancellazione dal RUOP	
3.7 Variazione dei dati di registrazione.....	
3.8 Comunicazione annuale dei vegetali	
4 REQUISITI, DOTAZIONI E ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI REGISTRATI AL RUOP.....	
4.1 Requisiti generali	
4.2 Requisiti specifici per alcune categorie di operatori professionali.....	
4.2.1 Operatori professionali autorizzati all’uso del passaporto.....	
4.2.2 Operatori professionali che producono e commercializzano materiali di moltiplicazione della vite.....	
4.2.3 Operatori professionali fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive	
4.2.4 Operatori professionali fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali	17
4.2.5 Operatori professionali che svolgono l’attività sementiera	
4.3 Strutture ed attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività	
5 ADEMPIMENTI DELL’OPERATORE PROFESSIONALE REGISTRATO AL RUOP	
6 COMUNICAZIONI.....	
7 PASSAPORTO DELLE PIANTE.....	
7.1 Contenuto e formato del passaporto delle piante.....	
7.2 Modelli approvati di passaporto delle piante	
7.2.1 Modelli di passaporti delle piante per gli spostamenti all’interno del territorio dell’Unione.....	
7.2.2 Modelli di passaporti delle piante per l’introduzione e gli spostamenti in zone protette.....	
7.2.3 Modelli di passaporti delle piante per gli spostamenti all’interno del territorio dell’Unione, combinati con un’etichetta di certificazione	
7.2.4 Modelli di passaporti delle piante per l’introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con un’etichetta di certificazione	
7.3 Rilascio dell’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante.....	
7.4 Procedura per richiedere l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante.....	
7.5 Istruttoria delle richieste di autorizzazione	
8 PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ IN CONTO LAVORAZIONE E SOCCIDA VEGETALE (O VERDE)	

9 DIRITTI OBBLIGATORI PER I CONTROLLI UFFICIALI (TARIFFA RUOP).....

10 CONTROLLI UFFICIALI

11 SANZIONI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALLEGATI

ALLEGATO A – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL RUOP

ALLEGATO B – LETTERA D’INCARICO

ALLEGATO C – SCHEMA DEI PUNTI CRITICI.....

1 PREMESSA

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 65, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/2031 è obbligatoria la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali, di seguito RUOP, ed essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti con D.M. 27/07/2022, n. 333987.

Le procedure di registrazione al RUOP e i requisiti minimi richiesti per la registrazione al RUOP e per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto vengono definiti nella presente circolare.

2 DEFINIZIONI

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2031, si intende per:

- 1) «piante»: le piante vive e le seguenti parti vive di piante:
 - a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;
 - b) frutti, in senso botanico;
 - c) ortaggi;
 - d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;
 - e) parti aeree, fusti, stoloni epigei;
 - f) fiori recisi;
 - g) rami con o senza foglie;
 - h) alberi tagliati con foglie;
 - i) foglie, fogliame;
 - j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
 - k) polline vivo e spore;
 - l) gemme, occhi, talee, marze, innesti;
- 2) «prodotti vegetali»: prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena.
Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 28, 30 e 41, il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri:
 - a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
 - b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
 - c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
 - d) è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;
- 3) «impianto»: operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione;
- 4) «piante da impianto»: piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate;
- 5) «altri oggetti»: materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale;
- 6) «autorità competenti»: autorità competenti come definite all'articolo 3, punto 3), del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 7) «lotto»: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita;
- 8) «unità di vendita»: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto;

- 9) «operatore professionale»: un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile:
 - a) impianto;
 - b) riproduzione;
 - c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;
 - d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
 - e) messa a disposizione sul mercato;
 - f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione;
- 10) «operatore registrato»: un operatore professionale registrato ai sensi dell'articolo 65;
- 11) «operatore autorizzato»: un operatore registrato autorizzato dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89, ad applicare un marchio ai sensi dell'articolo 98, o a rilasciare attestati ai sensi dell'articolo 99;
- 12) «utilizzatore finale»: persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale;
- 13) «prova»: esame ufficiale, non visivo, inteso ad accertare la presenza di organismi nocivi o a identificarli;
- 14) «trattamento»: procedura, ufficiale o meno, intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzare piante o prodotti vegetali;
- 15) «incidenza»: la proporzione o il numero di unità in cui un organismo nocivo è presente in un campione, una partita, un campo o altra popolazione definita;
- 16) «insediamento»: la perpetuazione della presenza, nel futuro prevedibile, di un organismo nocivo in una zona dopo il suo ingresso;
- 17) «eradicazione»: applicazione di misure fitosanitarie per eliminare un organismo nocivo da una zona;
- 18) «contenimento»: applicazione di misure fitosanitarie in e intorno a una zona infestata per prevenire la diffusione di un organismo nocivo;
- 19) «stazione di quarantena»: stazione ufficiale per tenere in quarantena organismi nocivi, piante, prodotti vegetali o altri oggetti;
- 20) «struttura di confinamento»: struttura, diversa dalle stazioni di quarantena, in cui organismi nocivi, piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono tenuti in condizioni di confinamento;
- 21) «codice di tracciabilità»: un codice alfabetico, numerico o alfanumerico che identifica una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i codici che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale;
- 22) «misura fitosanitaria»: misura ufficiale volta a prevenire l'introduzione o la diffusione di organismi nocivi da quarantena o a limitare l'impatto economico degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16 si intende per:

- a) «avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale il costituente della varietà, o del clone, trasferisce i propri diritti e doveri relativamente all'utilizzo;
- b) «barbatellaio»: appezzamento di un vivaio dove si mettono a radicare le barbatelle;
- c) «campo catalogo delle varietà di viti iscritte al Registro nazionale»: impianto dove viene mantenuto in coltivazione un campione di piante di tutte le varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di viti (RNVV);
- d) «campo di produzione»: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale, anche privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;

- e) «centro aziendale»: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;
- f) «certificato del costituente»: documento di carattere amministrativo o fiscale rilasciato dal costituente della varietà o del clone o dal suo avente causa, che attesta la categoria Iniziale o Base del materiale di moltiplicazione ai fini della costituzione di vigneti di viti-madri;
- g) «clone»: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario;
- h) «Comitato fitosanitario nazionale»: organismo di cui al D.Lgs. 19/2021;
- i) «costituente»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detta varietà;
- j) «marza»: porzione di pianta con almeno una gemma vitale;
- k) «materiali di moltiplicazione»:
 - 1. piante di vite:
 - 1.1. barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;
 - 1.2. barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata;
 - 1.3. barbatelle in vasetto: barbatelle franche o innestate prodotte in contenitori alveolati o vasetti;
 - 1.4. barbatelle reinnestate: barbatelle innestate o barbatelle franche, precedentemente autorizzate alla commercializzazione, sulle quali è stato rispettivamente sostituito o posto un nastro mediante innesto, messe a dimora in vivaio o in vasetto;
 - 1.5. barbatelle rimesse: barbatelle franche o innestate precedentemente autorizzate alla commercializzazione messe a dimora in vivaio o in vasetto;
 - 1.6. barbatelle frigoconservate: barbatelle franche o innestate conservate in frigo per la campagna successiva;
 - 1.7. barbatelle micropropagate: barbatelle franche di varietà portinnesto ottenute dalla moltiplicazione in vitro di gemme ascellari, secondo quanto riportato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
 - 2. parti di piante di vite:
 - 2.1. sarmenti: tralci di un anno;
 - 2.2. tralci erbacei: tralci non lignificati;
 - 2.3. talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
 - 2.4. nastri: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
 - 2.5. talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche;
- l) «micropropagazione»: moltiplicazione in vitro di varietà di vite;
- m) «operatore professionale»: come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 9), del Regolamento (UE) 2016/2031;
- n) «richiedente»:
 - 1. per l'iscrizione di varietà: persona fisica o giuridica che, qualora non sia noto il costituente, propone l'iscrizione di una varietà ai fini della sua utilizzazione commerciale e ne garantisce il mantenimento in conservazione.

2. per l'iscrizione di cloni: la persona fisica o giuridica che presenta la domanda di iscrizione di un clone al Registro nazionale, responsabile della conservazione in purezza del clone, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detto clone;
- o) «Servizio fitosanitario nazionale»: l'organismo di cui al D.Lgs. N. 19/2021, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome;
- p) «varietà»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:
 1. definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
 2. distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;
 3. considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato;
- q) «varietà pubblica»: varietà in libera moltiplicazione;
- r) «vigneti di viti-madri»: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti, identificati in modo univoco nella denuncia di produzione;
- s) «vite»: le piante del genere *Vitis* (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante;
- t) «vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 18 si intende per:

- a) «accessione»: insieme di individui geneticamente uniformi, derivati per moltiplicazione agamica di un singolo individuo caratterizzato da stato sanitario differente da quello di altri individui appartenenti alla stessa varietà cultivar o popolazione;
- b) «avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale è stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varietà prima spettanti al costituente;
- c) «analisi»: l'esame diverso dall'ispezione visiva;
- d) «candidata pianta madre di categoria "Pre-Base"»: una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di categoria «Pre-Base»;
- e) «categoria»: i materiali di «Pre-Base», «Base», «Certificato» o i materiali «Conformitas Agraria Communitatis (CAC)»;
- f) «clone»: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;
- g) «codice accessione»: il codice alfa-numericamente che identifica le piante madri da cui inizia il processo di produzione di materiali di moltiplicazione certificati, ai fini della tracciabilità;
- h) «commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
- i) «costituente»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione.

Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, si intende per:

- a) «campo di produzione»: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale e privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;
- b) «centro aziendale o sito»: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;

- c) «ordinanza fitosanitaria»: ordinanza adottata per motivi di necessità e urgenza dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f);
- d) «diritti obbligatori»: importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali stabiliti ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (UE) 2017/625.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «anno di produzione»: anno relativo alla prima lavorazione, selezione e confezionamento delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione;
- b) «associazione varietale»: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore dipendente, ufficialmente iscritto al Registro nazionale delle varietà di piante agrarie, con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente iscritti, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti;
- c) «avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale è stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varietà prima spettanti al costituente;
- d) «costituente»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà che cura direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;
- e) «ditta sementiera»: operatore professionale impegnato in almeno una delle seguenti attività: produzione, lavorazione o commercializzazione di prodotti sementieri;
- f) «germinabilità»: percentuale in numero di semi puri capaci di produrre germinelli normali potenzialmente in grado di svilupparsi in piante normali in condizioni favorevoli di coltura;
- g) «ibridi»: piante derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale;
- h) «ibrido impollinatore-dipendente»: il componente maschio sterile dell'associazione varietale o dell'ibrido (componente femminile);
- i) «impollinatore»: il componente che emette polline nell'associazione varietale o dell'ibrido (componente maschile);
- j) «linea 'inbred'»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti;
- k) «lotto»: un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso, indicati nell'allegato IV al decreto di cui costituisce parte integrante;
- l) «miscugli»: la partita di sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità, superi la percentuale ponderale del 5 per cento;
- m) «micropropagazione»: la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta;
- n) «pianta madre»: una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;
- o) «prodotti sementieri»: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione e alla moltiplicazione delle piante;
- p) «purezza fisica»: la percentuale in peso del seme puro della varietà o specie contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre varietà o specie;
- q) «responsabile della conservazione in purezza»: la persona fisica o giuridica che cura il mantenimento in purezza della varietà, per conto del costituente;
- r) «stabilimento»: ogni unità produttiva stabilmente costituita, provvista di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali la ditta sementiera svolge le attività previste dal presente decreto;

- s) «varietà sintetiche»: varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi;
- t) «unità di vendita»: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto.

Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «materiali di moltiplicazione»: i vegetali destinati alla moltiplicazione o alla produzione di piante ornamentali; tuttavia, in caso di produzione da piante intere, la definizione si applica al materiale di partenza soltanto se la pianta ornamentale risultante è destinata ad un'ulteriore commercializzazione;
- b) «moltiplicazione»: riproduzione vegetativa o con altri mezzi;
- c) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella produzione ai fini commerciali, nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione;
- d) «commercializzazione»: la detenzione per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nonché la vendita e ogni altra forma di trasferimento;
- e) «organismo ufficiale responsabile»: i servizi fitosanitari regionali;
- f) «lotto»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

3 REGISTRAZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI (RUOP)

L'articolo 65, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che un operatore professionale può essere iscritto nel registro di un'autorità competente solo una volta. Se del caso, tale registrazione è effettuata con riferimenti espliciti a ognuno dei diversi siti di produzione di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettera d).

La registrazione al RUOP è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale o domicilio fiscale.

È possibile la registrazione di uno stesso operatore presso più Stati membri. Qualora un operatore professionale, con sede in un altro Stato membro, apra una filiale o una sede operativa in Italia in cui viene svolta un'attività di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031, tale filiale/sede operativa deve essere registrata al RUOP dal Servizio fitosanitario regionale territorialmente competente in modo tale da rendere possibili ed efficaci i previsti controlli ufficiali.

3.1 Operatori professionali che hanno l'obbligo della registrazione al RUOP

Gli operatori professionali che svolgono una delle seguenti attività hanno l'obbligo della registrazione al RUOP ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 e del D.M. 27 luglio 2022, n. 333987:

- a. operatore che importa nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario;
- b. operatore che sposta nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante;
- c. operatore che rilascia un passaporto delle piante ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) 2031/2016;
- d. operatore che chiede all'autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l'esportazione, la riesportazione e pre-esportazione;
- e. operatore autorizzato ad applicare il marchio ISPM15 ai sensi dell'articolo 96 o a riparare il materiale da imballaggio di legno a norma dell'articolo 97 del Regolamento (UE) 2016/2031;
- f. operatore autorizzato a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 99 del Regolamento (UE) 2016/2031, che fornisce informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55 del medesimo Regolamento, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate;
- g. ditta sementiera ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20;

- h. produttore di patate da consumo commercializzati all'ingrosso compresi i centri di raccolta collettivi e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione;
- i. produttore di frutti *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi commercializzati all'ingrosso;
- j. operatore Professionale che fornisce esclusivamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata presso mercati agricoli o altri mercati che hanno luogo al di fuori del territorio di competenza del Servizio fitosanitario regionale ove ha sede l'operatore medesimo o vendita mediante contratto a distanza;
- k. manutentori che:
 - mettono a dimora o vendono piante, prodotte nella propria azienda o acquistate, ad operatori professionali,
 - mettono a dimora o vendono piante, prodotte nella propria azienda o acquistate, in zona protetta (ZP) anche se vendute direttamente ad utilizzatori finali,
 - vendono piante ad utilizzatori finali mediante contratti a distanza.
- l. impresa di servizi che effettua l'attività presso un operatore professionale acquistando piante o altro materiale di moltiplicazione e impiegato per intero nell'ambito della singola attività svolta;
- m. impresa di servizi che esercita la propria attività utilizzando materiale vegetale acquistato presso un'azienda vivaistica, o prodotto in proprio, e che cede piante o materiale di moltiplicazione, a qualsiasi titolo, a operatori professionali e/o, mediante contratto a distanza, ad utilizzatori finali;
- n. impresa di servizi che esercita la propria attività utilizzando materiale vegetale acquistato presso un'azienda vivaistica, o prodotto in proprio, e cede tale materiale con passaporto ZP esclusivamente ad utilizzatori finali in zone protette (ZP).

3.2 Tipologie di attività previste per la registrazione al RUOP

Ai sensi dell'Allegato I del D.M. 27 luglio 2022, n. 333987 (richiamato dall'art.2), le tipologie di attività svolte dagli operatori professionali registrati al RUOP sono le seguenti:

1. Vivaismo
 - 1.1. frutticolo
 - 1.1.1. fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 18
 - 1.2. orticolo
 - 1.2.1. fornitori di piantine ortive e di materiali di moltiplicazione di piante ortive, escluse le sementi, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 18
 - 1.3. viticolo
 - 1.3.1. operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16
 - 1.4. ornamentale
 - 1.4.1. fornitori di materiali di moltiplicazione di piante ornamentali ai sensi del D.Lgs. n. 151/2000
 - 1.5. piante officinali e aromatiche
 - 1.6. piante acquatiche
 - 1.7. piante nanizzate e bonsai
 - 1.8. piante grasse e succulente
 - 1.9. tappeti erbosi/prati in zolle
 - 1.10. forestale ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003
 - 1.11. altri vegetali (diversi da quelli indicati ai punti precedenti)
2. Attività sementiera

- 2.1. produzione e lavorazione a scopo di commercializzazione
- 2.2. confezionamento/riconfezionamento
- 2.3. concia/confettatura o altri trattamenti
- 2.4. lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto terzi (selezionatori mobili)
- 2.5. commercializzazione all'ingrosso di prodotti sementieri già confezionati (soggetti a passaporto delle piante)
3. Commercio all'ingrosso:
 - 3.1. materiale vivaistico
 - 3.1.1. fornitore di piante da frutto o piantine ortive ai sensi del D.Lgs. n. 18/2021
 - 3.1.2. operatore professionale di materiale di moltiplicazione della vite ai sensi del D.Lgs. n. 16/2021
 - 3.1.3. fornitore materiale ornamentale ai sensi del D.Lgs. n.151/2000
 - 3.2. fornitore di materiale forestale ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003
 - 3.3. piante finite
 - 3.4. tuberi - seme di patate
 - 3.5. Frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi con peduncolo e foglie
4. Produzione e/o commercializzazione all'ingrosso di legname soggetto a passaporto delle piante: *Juglans L.*, *Platanus L.* e *Pterocarya L.*
5. Produzione di patate da consumo commercializzate all'ingrosso
6. Produzione di frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi commercializzati all'ingrosso:
 - 6.1. Con peduncoli e foglie
 - 6.2. Senza peduncoli e foglie
7. Esportazione/riesportazione/pre-esportazione
8. Importazione
9. Imballaggi con marchio IPPC/FAO
10. Vendita mediante contratti a distanza
11. Attività soggette a misure di emergenza
12. Altro

3.3 Operatori professionali che non hanno l'obbligo di registrazione al RUOP

Sono esonerati dalla registrazione al RUOP, ai sensi dell'art. 65 comma 3 del Regolamento (UE) 2016/2031 e dal documento tecnico ufficiale n. 4 del 10/02/2022, paragrafo 4, gli operatori professionali che:

- a. forniscono esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri mercati locali nel territorio di competenza del Servizio fitosanitario regionale ove ha sede l'operatore professionale;
- b. forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse quelle per cui è richiesto il passaporto delle piante;
- c. esercitano la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti limitatamente al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
- d. esercitano la loro attività professionale limitandosi esclusivamente al trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno;
- e. producono o spostano nel territorio fiori recisi, foglie e fogliame nonché rami con o senza foglie e alberi tagliati con foglie, non destinati all'impianto.
- f. manutentore che:
 - esercita la propria attività senza movimentazione e cessione di piante,

- mette a dimora piante, prodotte nella propria azienda florovivaistica, esclusivamente presso utilizzatori finali,
- mette a dimora e vende piante, acquistate con passaporto delle piante da altri operatori professionali, esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali.

Questi soggetti hanno il solo obbligo di conservare la documentazione inerente alla tracciabilità del materiale acquistato:

- g. imprese di servizi di impianti boschivi o fruttiferi che svolgono lavori di imboscamento, allestimento dei sistemi agro-silvo-pastorali, interventi selvicolturali, di manutenzione, di imboscamento o di impianto per conto di soggetti pubblici (es. aziende forestali, amministrazioni regionali) o privati (es. aziende agricole), in particolare:
- Impresa di servizi che effettua esclusivamente, per conto di terzi, la propria attività di servizio presso un operatore professionale o un utilizzatore finale,
 - Impresa di servizi che effettua attività, presso un utilizzatore finale, acquistando piante o altro materiale di moltiplicazione che viene impiegato per intero nell'ambito della singola attività svolta.

Questi soggetti hanno il solo obbligo di conservare la documentazione inerente alla tracciabilità del materiale acquistato e impiantato:

- h. agricoltori che cedono occasionalmente legname di *Juglans L.*, *Platanus L.* e *Pterocarya L.* ad altri operatori professionali;
- i. agricoltori che cedono occasionalmente piante ad altri operatori professionali a seguito svellimento di impianti produttivi;
- j. agricoltori, di cui all'articolo 73 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20, che producono varietà di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione e che vendono direttamente i prodotti sementieri di tali varietà, non soggette a passaporto delle piante, all'interno della zona di origine dove le varietà hanno evoluto le loro proprietà e caratteristiche e in ambito locale;
- k. soggetti aderenti alla "Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", di cui all'articolo 4 della Legge 1 dicembre 2015, n. 194 e al D.M. 24 ottobre 2018, n. 10400, qualora effettuino lo scambio di modiche quantità di prodotti sementieri o altro materiale di moltiplicazione, volto al recupero, mantenimento e riproduzione di una varietà da conservazione, esclusivamente all'interno della Rete e nell'ambito locale di riferimento della varietà e secondo le disposizioni di cui alla normativa suddetta.

3.4 Procedure per la registrazione al RUOP

Per ottenere la registrazione al RUOP gli operatori professionali con sede legale o domicilio fiscale in Lombardia devono presentare domanda in bollo da 16,00 € al Servizio fitosanitario regionale, contenente tutte le informazioni previste dall'art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031 e dal D.M. 24/07/2022, n. 333987 "Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19".

La domanda deve essere compilata e inoltrata al Servizio fitosanitario attraverso l'applicativo "Caronte" collegandosi al link: <https://caronte.ersaflombardia.it>.

Per poter procedere alla compilazione della domanda è necessario prima registrare, attraverso la home page del sito, l'utenza del titolare o del rappresentante legale della ditta. Sulla home page del sito è possibile scaricare la guida sull'utilizzo di Caronte.

La domanda di registrazione al RUOP deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia di un documento di identità in corso di validità,
- copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa RUOP,

- copia dell'attestazione che dimostra il possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4.2.1.

3.4.1 Ricevibilità delle domande di registrazione

La struttura competente per il Servizio fitosanitario regionale istruisce la ricevibilità delle domande di registrazione, verificando in particolare che il richiedente sia in possesso dei requisiti generali degli operatori professionali registrati al RUOP di cui al successivo punto 4.1. In caso di esito positivo dell'istruttoria di ricevibilità, la struttura competente procede a svolgere l'istruttoria di merito sulla domanda.

In caso di esito negativo dell'istruttoria di ricevibilità, il dirigente della struttura competente per il Servizio fitosanitario regionale invia al richiedente mediante PEC all'indirizzo indicato in domanda la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 2 settembre 1990, n. 241, prima della formale adozione del provvedimento di respingimento della stessa.

Il richiedente ha diritto di presentare per iscritto, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare all'indirizzo fitosanitario@pec.regione.lombardia.it, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. La comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al precedente periodo.

Decorsi i suddetti termini, la struttura competente assume il provvedimento definitivo.

3.4.2 Istruttoria delle domande di registrazione

La struttura competente per il Servizio fitosanitario regionale istruisce le domande di registrazione che hanno superato positivamente l'istruttoria di ricevibilità.

L'istruttoria di merito è volta ad accertare che la domanda contenga gli elementi previsti dal paragrafo 2 dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031:

- a) nome o ragione sociale, indirizzo della sede legale e contatti dell'operatore professionale;
- b) dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere almeno una delle attività di cui all'art. 65, paragrafo 1 del Regolamento stesso, riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
- c) eventuale richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante o di apporre il marchio IPPC/FAO sul materiale da imballaggio in legno o altra certificazione di cui all'art. 99, paragrafo 1 del Regolamento stesso;
- d) indirizzo dei centri aziendali utilizzati dall'operatore professionale per svolgere le attività di cui all'art. 65, paragrafo 1 del Regolamento stesso e, in caso di attività vivaistica o di produzione sementiera, i dati catastali degli appezzamenti di terreno utilizzati;
- e) tipi di merci di base, famiglie, generi o specie cui appartengono piante e prodotti vegetali, nonché, se del caso, la natura degli altri oggetti interessati dall'attività dell'operatore professionale.

La struttura competente procede alla verifica della completezza della documentazione e della coerenza dei contenuti della domanda; se necessario, ai fini dell'istruttoria chiede all'operatore professionale i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessarie, attraverso comunicazioni PEC, nelle quali viene concesso al richiedente il termine per la risposta ritenuto opportuno, comunque compreso fra 10 e 30 giorni, sospendendo i termini previsti per l'istruttoria.

L'istruttoria di merito si conclude, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di esito negativo, il Servizio fitosanitario regionale invia al richiedente mediante PEC all'indirizzo indicato in domanda la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della

domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 2 settembre 1990, n. 241, prima della formale adozione del provvedimento di respingimento della stessa.

Il richiedente ha diritto di presentare per iscritto, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare all'indirizzo fitosanitario@pec.regione.lombardia.it, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. La comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al precedente periodo.

Decorsi i suddetti termini, la struttura competente assume il provvedimento definitivo.

In caso di accoglimento della domanda, il Servizio fitosanitario regionale provvede a registrare l'operatore professionale, cui viene inviata una nota recante i dati di registrazione.

In caso di esito negativo, il respingimento viene comunicato mediante PEC all'interessato, indicandone le motivazioni e riportando i possibili rimedi amministrativi.

3.5 Revoca della registrazione al RUOP

Il Servizio fitosanitario regionale, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 19/2021, può revocare la registrazione al RUOP qualora si rileva uno dei seguenti casi:

- mancata comunicazione, da parte dell'operatore professionale, della variazione dei dati contenuti nella domanda di registrazione al RUOP con le modalità e nei termini stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
- l'operatore professionale non svolge le attività di cui all'art. 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/2031, da almeno due anni;
- l'operatore professionale non possiede i requisiti specifici definiti dall'art. 4 del decreto 333987 del 27/07/2022.

Nel caso dei produttori di materiale di moltiplicazione della vite, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16 la revoca disposta anche nel caso di violazione reiterata delle norme contenute nel decreto stesso.

Il provvedimento di revoca viene comunicato mediante PEC all'interessato, indicandone le motivazioni e riportando i possibili rimedi amministrativi.

3.6 Richiesta di cancellazione dal RUOP

L'operatore professionale che non svolge più l'attività per cui era stata chiesta la registrazione al RUOP ai sensi dell'art. 65, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/2031 deve chiedere la cancellazione dal RUOP. La richiesta di cancellazione deve essere inoltrata attraverso il portale "Caronte" compilando il format proposto dal sistema e allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di impossibilità ad utilizzare il portale "Caronte" è possibile inoltrare la richiesta di cancellazione, utilizzando l'allegato A alla presente circolare e copia del documento di identità in corso di validità al Servizio fitosanitario tramite posta certificata all'indirizzo: fitosanitario@pec.regione.lombardia.it.

3.7 Variazione dei dati di registrazione

Gli operatori professionali hanno l'obbligo di notificare al Servizio fitosanitario regionale ogni eventuale aggiornamento relativo agli elementi contenuti nella domanda di registrazione al RUOP, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 e del Regolamento (UE) 2016/2031.

Le variazioni di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 66 del Reg. 2016/2031 (Ragione sociale, indirizzo della sede legale e dati di contatto dell'operatore professionale: telefono, cellulare, mail, pec) devono essere comunicate al Servizio fitosanitario regionale entro 30 giorni dalla variazione.

Le variazioni di cui alle lettere b), c), d), e), comma 2, dell'articolo 66 del Reg. 2016/2031:

- b) tipologia attività;
- c) passaporti delle piante, marchio IPPC/FAO sul materiale da imballaggio di legno o altro attestato;
- d) indirizzo dei centri aziendali;
- e) tipi di merci di base (famiglie, generi o specie cui appartengono piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati dalle attività dell'operatore professionale);

devono essere effettuate entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente.

Per comunicare la variazione dei dati elencati di seguito deve essere inoltrata una domanda di variazione al Servizio fitosanitario regionale attraverso l'applicativo "Caronte" al link: <https://caronte.ersaflombardia.it>:

- Ragione sociale
- Tipologia attività
- Variazione dati passaporto, marchio IPPC/FAO
- Indirizzo centri aziendali.

Per richiedere la variazione dei dati di contatto dell'operatore professionale (telefono, cellulare, mail, pec) si può inviare una comunicazione al Servizio fitosanitario regionale a mezzo posta certificata all'indirizzo: fitosanitario@pec.regione.lombardia.it.

Ricevuta la domanda, la struttura competente provvede, di norma entro 30 giorni, a inviare via PEC una nota di variazione della registrazione al RUOP.

3.8 Comunicazione annuale dei vegetali

La comunicazione annuale dei vegetali in produzione deve essere fatta entro il 30 aprile di ogni anno dagli operatori professionali registrati al RUOP per la tipologia attività "Vivaismo" secondo le modalità stabilite dal decreto regionale n. 3029 del 9/03/2022.

4 REQUISITI, DOTAZIONI E ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI REGISTRATI AL RUOP

4.1 Requisiti generali

Gli operatori professionali per richiedere la registrazione al RUOP devono possedere i requisiti previsti all'art. 3 del D.M. 27/07/2022, n. 333987:

- a. iscrizione al Registro delle Imprese o al repertorio economico amministrativo (R.E.A.) presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- b. partita I.V.A.

Inoltre, gli operatori che svolgono l'attività di "Vivaismo" e/o l'"Attività sementiera - Produzione e lavorazione a scopo di vendita di sementi" devono possedere il seguente requisito (art. 1 D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503):

- c. iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole e costituzione del relativo fascicolo aziendale. Per i centri aziendali situati nel territorio della Regione Lombardia, la costituzione del fascicolo avviene sulla piattaforma SisCo.

4.2 Requisiti specifici per alcune categorie di operatori professionali

4.2.1 Operatori professionali autorizzati all'uso del passaporto

Gli operatori professionali autorizzati all'uso del passaporto delle piante, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2019/827 e dell'art. 4 del D.M. 27/07/2022, n. 333987 devono individuare una figura tecnica responsabile della comunicazione con il Servizio fitosanitario regionale.

La figura tecnica può essere lo stesso rappresentante legale o altra figura appositamente nominata con apposita lettera di incarico controfirmata per accettazione, secondo lo schema

riportato nell' allegato B alla presente circolare. La figura tecnica deve possedere adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione vigenti riguardanti le specie e le categorie dei vegetali per i quali si chiede la registrazione e soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è in possesso di un titolo di studio in materie ad indirizzo agrario o forestale;
- b) ha un'esperienza pregressa e documentata di almeno 5 anni in una attività professionale analoga come titolare o coadiuvante familiare o dipendente, con responsabilità tecniche;
- c) ha partecipato ad un corso di formazione organizzato sulla base di un programma approvato dal Servizio fitosanitario nazionale.

Qualora decadano i requisiti l'operatore professionale ha l'obbligo di ripristinarli pena la revoca della registrazione al RUOP da parte del Servizio fitosanitario.

La figura tecnica responsabile della comunicazione con il Servizio fitosanitario regionale deve inoltre dimostrare di possedere le conoscenze sulle normative fitosanitarie e sulle pratiche ottimali, sulle misure e sulle altre azioni per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e di quelli rilevanti per le zone protette, nonché degli organismi non da quarantena rilevanti per l'Unione, riguardanti le specie e le categorie di vegetali per le quali è svolta l'attività, in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento (UE) 2019/827 e dell'art. 4 del D.M. 27/07/2022, n. 333987.

4.2.2 Operatori professionali che producono e commercializzano materiali di moltiplicazione della vite

Gli operatori professionali che producono e commercializzano materiali di moltiplicazione della vite ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 31/03/2022, n. 148827 devono possedere i requisiti stabiliti ai precedenti punti 4.1 e 4.2.1.

Tali operatori devono presentare ogni anno denuncia al Servizio fitosanitario nazionale relativamente a:

1. vigneti di viti madri destinati al prelievo di marze o talee di portainnesto o da vivaio:
 - a. per materiali di categoria iniziale o base, presentare denuncia al Servizio fitosanitario centrale;
 - b. per i materiali di categoria certificato o standard, presentare domanda ai rispettivi Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio dove viene effettuata la produzione;
2. produzione delle barbatelle in campo, presentare denuncia al Servizio fitosanitario nazionale;
3. produzione delle barbatelle in vaso, presentare denuncia al Servizio fitosanitario nazionale;
4. eventuali cessioni di materiale di moltiplicazione ad altri operatori professionali, presentare denuncia al Servizio fitosanitario nazionale;
5. campi sostitutivi, presentare denuncia al Servizio fitosanitario nazionale, tramite l'applicativo "VivaiVite", entro il 10 settembre inserendo la specifica annotazione "Impianto sostitutivo.
6. produzione in conto lavoro, presentare denuncia al Servizio fitosanitario nazionale;

Le denunce vanno presentate entro il termine del 30 giugno, con la sola eccezione della denuncia di cui al punto 5 che va presentata entro il 30 settembre, effettuate esclusivamente per via telematica mediante il programma informatico nazionale di gestione delle denunce "VivaiVite" disponibile al sito web: www.vivaivite.regione.fvg.it, previa registrazione al portale medesimo con identità digitale.

Le informazioni da riportare nelle denunce sono reperibili nel D.M. 31/03/2022, n. 148827.

4.2.3 Operatori professionali fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive

Gli operatori professionali fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive devono possedere i requisiti stabiliti ai precedenti punti 4.1 e 4.2.1.

Tali operatori devono assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 18:

- a) essere regolarmente registrati al RUOP per la tipologia di attività svolta,
- b) effettuare ispezioni visive in campo sulle produzioni nei momenti opportuni e, se del caso effettuare accertamenti analitici e registrare tutte le operazioni effettuate;
- c) consentire agli incaricati del Servizio fitosanitario l'accesso a tutti i siti di produzione per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri nonché dei relativi documenti;
- d) essere in possesso di copia di una scheda descrittiva di ogni varietà per cui si richiede l'esecuzione delle prove di verifica ai fini della certificazione,
- e) essere in possesso di un piano di gestione dei punti critici del processo di produzione redatto secondo lo schema e con le informazioni riportate nell'allegato C alla presente circolare;
- f) mettere in atto un sistema di tracciabilità, conformemente al Regolamento (UE) 2016/2031, che consenta per un periodo minimo di tre anni, la registrazione di tutte le informazioni sulle attività di controllo dei punti critici e le informazioni riguardanti:
 - le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, o ceduti a terzi;
 - tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;
 - gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;
 - altri dati la cui registrazione venga prescritta dal Servizio fitosanitario regionale;
- g) conservare le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il suo controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto;
- h) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale;
- i) dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario nazionale;
- j) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione siano identificabili.

4.2.4 Operatori professionali fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Gli operatori professionali fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono possedere i requisiti stabiliti ai precedenti punti 4.1 e 4.2.1.

Tali operatori devono assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151:

- a) identificare e controllare i punti critici del processo di produzione che influenzano la qualità dei materiali;
- b) conservare, ed esibire su richiesta dell'organismo ufficiale responsabile, le informazioni sui controlli di cui alla lettera a);
- c) prelevare, se necessario, campioni da analizzare in un laboratorio per accertare la presenza di organismi nocivi;

- d) assicurare che i lotti di materiali di moltiplicazione siano identificabili e tenuti separati durante la produzione;
- e) informare l'organismo ufficiale responsabile, qualora nell'azienda si manifestasse uno degli organismi nocivi regolamentati e adottare tutte le misure necessarie per impedirne la diffusione;
- f) conservare per almeno 3 anni il registro della tracciabilità relativa ai materiali di moltiplicazione commercializzati;
- g) consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale responsabile l'accesso a tutti i locali dell'azienda per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni nonché per il controllo dei registri e dei relativi documenti;
- h) dotarsi di un piano di gestione dei punti critici redatto secondo lo schema e con le informazioni riportate nell'allegato C alla presente circolare.

4.2.5 Operatori professionali che svolgono l'attività sementiera

Gli operatori professionali che svolgono l'attività sementiera devono possedere i requisiti stabiliti ai precedenti punti 4.1 e 4.2.1.

Tali operatori devono assicurare il rispetto dei seguenti adempimenti:

- a) conservare presso ogni centro aziendale ed esibire, a richiesta del personale incaricato, la relazione tecnica del processo produttivo, con riferimento agli impianti e all'attrezzatura necessaria per la selezione delle sementi con riferimento alle specie e ai quantitativi che si intendono lavorare;
- b) conservare presso ogni centro aziendale ed esibire, a richiesta del personale incaricato, la planimetria dello stabilimento che evidenzia gli spazi destinati all'attività sementiera e la dislocazione dell'attrezzatura;
- c) conservare presso ogni centro aziendale ed esibire, a richiesta del personale incaricato, l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attività;
- d) mantenere distinte le produzioni identificandole per partita, lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento.

Nel caso dei selezionatori mobili devono essere garantiti i seguenti adempimenti:

- a. per ciascuna macchina deve essere registrato un codice di identificazione, il tipo di macchina, l'anno di immatricolazione e il numero identificativo macchina,
- b. conservare presso l'azienda o il centro aziendale ed esibire, a richiesta del personale incaricato, una copia dei libretti di circolazione delle macchine utilizzate per l'attività;
- c. comunicare al Servizio fitosanitario regionale competente per la registrazione al RUOP, al Servizio fitosanitario regionale competente per sede dell'azienda agricola dove viene eseguita la prestazione, al Servizio fitosanitario centrale e ai competenti uffici territoriali dell'ICQRF, almeno una settimana prima dell'inizio di ogni attività, le informazioni inerenti:
 - i. le aziende agricole e l'ubicazione degli appezzamenti dove sarà effettuata la prestazione,
 - ii. le date in cui verrà eseguita la prestazione presso le singole aziende,
 - iii. la specie, la varietà e i quantitativi di semente da lavorare,
 - iv. le superfici aziendali di reimpiego della semente, dichiarate dall'azienda agricola,
 - v. eventuali trattamenti fitosanitari da effettuare sulle sementi,

- d. comunicare al Servizio fitosanitario regionale competente per la registrazione al RUOP, al Servizio fitosanitario centrale e ai competenti uffici territoriali dell'ICQRF il consuntivo dell'attività svolta al termine di ogni ciclo annuale,
- e. predisporre per ciascuna macchina un adeguato sistema di tracciabilità che garantisca la registrazione cronologica delle sementi lavorate e le relative informazioni inerenti specie, varietà, quantità lavorata, data di lavorazione, nominativo dell'azienda presso cui viene effettuata la lavorazione e il reimpiego della semente, trattamenti effettuati.

4.3 Strutture ed attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività

Tutti gli operatori professionali devono disporre di locali o spazi idonei a mantenere i materiali isolati in caso di problemi fitosanitari e idonei spazi per la distruzione dei residui vegetali di coltivazione o del materiale non idoneo alla coltivazione qualora rappresentino un rischio fitosanitario.

Gli operatori professionali registrati al RUOP che svolgono l'attività di "Vivaismo" devono inoltre avere a disposizione strutture e mezzi idonei allo svolgimento dell'attività ai sensi dell'allegato II del D.M. 27/07/2022, n. 333987; nel caso degli operatori che intendono produrre materiali di moltiplicazione devono disporre di:

- a) terreni e substrati di coltivazione compatibili con le esigenze agronomiche per le specie vegetali che si intende coltivare conformi alle normative fitosanitarie. I terreni devono essere idonei a consentire l'utilizzo dei mezzi meccanici;
- b) terricci vergini o sterilizzati, contenitori nuovi o trattati con prodotti sterilizzanti/disinfestanti e isolati dal suolo;
- c) strutture per la coltivazione, adeguate al corretto sviluppo delle specie coltivate, atte a consentire una facile identificazione ed ispezione dei vegetali e a prevenire i rischi fitosanitari;
- d) magazzini o strutture atte al mantenimento dei materiali di moltiplicazione separati in tutte le fasi di immagazzinamento;
- e) ambienti di forzatura e condizionamento;
- f) acqua per l'irrigazione con caratteristiche tali da non costituire un rischio fitosanitario.

5 ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE PROFESSIONALE REGISTRATO AL RUOP

1. Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti al rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 6 del D.M. 27/07/2022, n. 333987:
 - a) riportare l'indicazione del codice di registrazione RUOP sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
 - b) consentire al personale del Servizio fitosanitario regionale:
 - l'accesso ai siti di produzione,
 - non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano al personale incaricato l'espletamento delle attività di controllo,
 - c) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire a richiesta del personale incaricato dei controlli la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni o strutture (visura catastale o contratti di affitto o di uso o altra documentazione equipollente);
 - d) disporre, ed esibire a richiesta del personale incaricato dei controlli, copia di eventuali accordi di fornitura, di prestazione di servizi o di contratti di moltiplicazione e di altri contratti e prestazioni per lo svolgimento dell'attività.
2. Gli operatori professionali registrati al RUOP per l'attività "Vivaismo" devono assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 2 dell'art. 6 del D.M. 27/07/2022, n. 333987:

- a) applicare idonei sistemi di identificazione univoca delle piante in produzione per consentire il riconoscimento delle specie, delle varietà se esistente, del lotto;
 - b) garantire un livello di separazione tra le aree di produzione e di commercializzazione tali da rendere trascurabile ogni rischio fitosanitario;
 - c) mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, vite, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibile rimescolamento, garantendo la netta separazione fisica nel caso di produzione in strutture protette;
 - d) garantire una corretta gestione delle piante spontanee, infestanti e non sia all'interno del vivaio sia nelle immediate vicinanze e secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale.
3. Gli operatori professionali registrati al RUOP per l'attività **"Produzione e/o commercio all'ingrosso di patate da consumo"** devono assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 3 dell'art. 6 del D.M. 27/07/2022, n. 333987:
- a) Non distribuire il terreno residuo derivante dalle lavorazioni delle patate su superfici agricole;
 - b) comunicare preventivamente al Servizio fitosanitario regionale la lavorazione delle patate di origine egiziana ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del D.M. 01/03/2012. Misure urgenti contro la diffusione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti delle patate provenienti dell'Egitto:
Le ditte che lavorano e commercializzano i tuberi di *Solanum tuberosum* originari dell'Egitto, devono:
 - fare in modo che il terreno residuo derivante dalla lavorazione non sia distribuito su superficie agricola;
 - disporre di impianti di depurazione idonei ad abbattere la carica batterica, ovvero siano in grado di convogliare le acque reflue di lavorazione in una rete fognaria collegata agli impianti di depurazione.
4. Gli operatori professionali registrati al RUOP per l'attività **"Commercio all'ingrosso di tuberi-seme di patate"** devono assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 4 dell'art. 6 del D.M. 27/07/2022, n. 333987:
- a) attuare sistemi di tracciabilità che garantiscono la registrazione, in relazione ai tuberi-semi acquistati o ceduti, delle varietà, calibro, quantità, numero di lotto, Paese di origine;
 - b) commercializzare esclusivamente tuberi-seme di patate prodotte da operatori professionali registrati al RUOP, in confezioni originali e regolarmente etichettate;
 - c) mantenere distinti i materiali delle varie categorie (tuberi-semi di patate dalle patate da consumo). I tuberi-seme di patate devono inoltre essere collocati in appositi spazi delimitati.
5. Gli operatori professionali registrati al RUOP per l'attività **"Produzione e/o commercio all'ingrosso di legname soggetto a passaporto delle piante"** devono assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 6 del D.M. 27/07/2022, n. 333987:
- a) disporre presso l'azienda un'area sicura per la distruzione di eventuali materiali non adatti alla commercializzazione;
 - b) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione del legname commercializzato.
6. Gli operatori professionali registrati al RUOP per l'attività **"Esportazione/Riesportazione/Pre-esportazione"** devono assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 6 del D.M. 27/07/2022, n. 333987:
- a) fornire al Servizio fitosanitario regionale, su richiesta e in una delle lingue ufficiali dell'Unione, le informazioni relative ai requisiti fitosanitari stabilite dalle normative

fitosanitarie dei paesi terzi di destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti per i quali viene richiesta la certificazione;

- b) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti per i quali viene richiesta la certificazione.

6 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni al Servizio fitosanitario della Regione Lombardia devo essere inoltrate a mezzo posta certificata all'indirizzo: fitosanitario@pec.regione.lombardia.it.

7 PASSAPORTO DELLE PIANTE

Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette (art. 78 del Regolamento (UE) 2016/2031).

L'elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti per cui è richiesto un passaporto è riportato nell'allegato XIII del Regolamento (UE) 2019/2072. Nell'allegato XIV dello stesso Regolamento è riportato l'elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti per cui è richiesto un passaporto per le zone protette.

Il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti.

Tale eccezione non si applica:

- a. agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza;
- b. agli utilizzatori finali di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette.

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti di produzione dello stesso operatore registrato situati nel territorio di competenza del Servizio fitosanitario regionale.

7.1 Contenuto e formato del passaporto delle piante

Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta.

Il passaporto delle piante deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate devono essere inalterabili e durature.

Il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione deve contenere i seguenti elementi:

- a. La dicitura «Passaporto delle piante» o «Passaporto delle piante. PZ» in inglese (Plant Passport o Plant Passport — PZ) e, se pertinente, in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, separate da una barra obliqua (/);
- b. la bandiera dell'Unione nell'angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero;
- c. la lettera «A», seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà;
- d. la lettera «B», seguita dal codice di due lettere, riferito allo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino e il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione che rilascia il passaporto delle piante o per cui l'autorità competente rilascia il passaporto delle piante. Nel caso dell'Italia il codice da riportare alla lettera «B» è così composto: sigla di due lettere dello stato membro «IT», trattino, codice di

- due cifre riferite alla Regione in cui l'operatore professionale è registrato al RUOP, per la Lombardia "03", trattino, numero di registrazione al RUOP di almeno 4 cifre;
- e. la lettera «C», seguita dal codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione;
 - f. la lettera «D», seguita nel caso di piante, prodotti vegetali o altri oggetti originari da un Paese terzo da:
 - i. il nome del paese terzo di origine, o
 - ii. il codice di due lettere dello Stato membro di origine.

Il codice di tracciabilità di cui alla lettera e) può anche essere integrato da un riferimento a un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sull'unità di vendita. Il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:


- a) sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure di emergenza;
- b) non appartengono a tipi o specie elencati in atti di esecuzione emanate dalla Commissione.

7.2 Modelli approvati di passaporto delle piante

7.2.1 Modelli di passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione

Legenda:


1. dicitura «Passaporto delle piante» o «Passaporto delle piante. PZ»
2. Le denominazioni botaniche delle specie o taxon in questione, facoltativamente, il nome della varietà
3. Il codice di due lettere dello Stato membro di registrazione dell'operatore professionale
4. Il codice alfabetico, numerico o alfanumerico di registrazione nazionale dell'operatore professionale in questione
5. il codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione.
6. il codice a barre unico, il codice QR, un ologramma, chip o altro supporto di dati che integra il codice di tracciabilità.
7. il codice di due lettere dello Stato membro di origine
8. il nome del paese terzo/dei paesi terzi di origine o il relativo codice di due lettere
9. i nomi scientifici degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o, in alternativa, i loro codici
10. le informazioni necessarie ai fini di un'etichetta ufficiale per le sementi o altri materiali di moltiplicazione.

 xxxxx / Plant Passport¹


A xxxxx²
B XX³ - xxxxx⁴
C xxxxx⁵
D XX⁷ ° 8


 xxxxx / Plant Passport¹

A xxxxx²
B XX³ - xxxxx⁴
C _{5,6}
D XX⁷ ° 8

 xxxxx / Plant Passport¹

A xxxxx² **B** XX³ - xxxxx⁴ **C** xxxxx⁵ **D** XX⁷ ° 8


₆

 xxxxx / Plant Passport¹



A xxxxx² **B** XX³ - xxxxx⁴ **C** xxxxx⁵ **D** XX⁷ ° 8



- A xxxxx²
- B XX³ - xxxxx⁴
- C xxxxx⁵
- D XX⁷°⁸




7.2.2 Modelli di passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette



7.2.3 Modelli di passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con un'etichetta di certificazione



7.2.4 Modelli di passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con un'etichetta di certificazione



7.3 Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

Gli operatori professionali che movimentano piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione per i quali è previsto il passaporto delle piante devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031.

L'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante viene rilasciata agli operatori professionali registrati al RUOP su richiesta dell'interessato e se in possesso dei seguenti requisiti:

- a. possiedono le conoscenze necessarie per effettuare gli esami riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi soggetti alle misure di emergenza, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi a essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi.
Tale requisito si considera soddisfatto se l'operatore professionale o la persona appositamente incaricata ha sostenuto con esito favorevole un test presso il Servizio fitosanitario regionale.
- b. dispongono di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità.

7.4 Procedura per richiedere l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

La richiesta dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante può essere effettuata da tutti gli operatori professionali registrati al RUOP e con centri aziendali in Lombardia. Per richiedere l'autorizzazione è necessario presentare al Servizio fitosanitario regionale una domanda in bollo da 16,00 €

La domanda deve essere compilata e inoltrata al Servizio fitosanitario attraverso l'applicativo "Caronte" collegandosi al link: <https://caronte.ersaflombardia.it>.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- a. copia del documento di identità in corso di validità,
- b. scansione di una marca da bollo da 16,00 € diversa da quella applicata sulla richiesta di passaporto,
- c. attestazione di avvenuto pagamento dalla tariffa una tantum di 100,00 € per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto,
- d. copia dell'attestazione che dimostra di aver sostenuto con esito favorevole il test che attesta le conoscenze sulle normative fitosanitarie e sulle pratiche ottimali, sulle misure e sulle altre azioni per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e di quelli rilevanti per le zone protette, nonché degli organismi non da quarantena rilevanti per l'Unione, se ne è in possesso.

Nel caso in cui il responsabile fitosanitario non sia in possesso dell'attestazione di cui alla precedente lettera d), l'accertamento di tale requisito verrà svolto da parte della struttura competente per il Servizio fitosanitario regionale, tramite somministrazione di un test composto da 30 domande. In caso di risposte corrette ad almeno 25 domande, il test si considera positivamente superato e al candidato viene rilasciata la relativa abilitazione. In caso di risultato negativo, il test potrà essere ripetuto a distanza di almeno 30 giorni dal precedente. Dopo il terzo esito negativo, il test potrà essere ripetuto a distanza di almeno sei mesi dal precedente.

7.5 Istruttoria delle richieste di autorizzazione

La struttura competente per il Servizio fitosanitario regionale istruisce le richieste di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante.

L'istruttoria è volta ad accertare il possesso da parte del titolare/rappresentante legale dell'operatore professionale registrato al RUOP o di suo delegato dei requisiti indicati al precedente punto 7.3.

Se necessario, ai fini dell'istruttoria la struttura competente chiede all'operatore professionale i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessarie, attraverso comunicazioni PEC, nelle quali viene concesso al richiedente il termine ritenuto opportuno per la risposta, comunque compreso fra 10 e 30 giorni, sospendendo i termini previsti per l'istruttoria.

L'istruttoria si conclude, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di richiesta di autorizzazione presentata contestualmente alla domanda di registrazione, il termine di cui al precedente paragrafo decorre dalla data di registrazione.

In caso di esito negativo, il Servizio fitosanitario regionale invia al richiedente mediante PEC all'indirizzo indicato in domanda la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 2 settembre 1990, n. 241, prima della formale adozione del provvedimento di respingimento della stessa.

Il richiedente ha diritto di presentare per iscritto, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare all'indirizzo fitosanitario@pec.regione.lombardia.it, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. La comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al precedente periodo.

Decorso i suddetti termini, la struttura competente assume il provvedimento definitivo.

In caso di accoglimento della domanda, la struttura competente provvede a rilasciare al richiedente l'autorizzazione.

In caso di esito negativo, il respingimento viene comunicato mediante PEC all'interessato, indicandone le motivazioni e riportando i possibili rimedi amministrativi.

8 PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ IN CONTO LAVORAZIONE E SOCCIDA VEGETALE (O VERDE)

L'attività in conto lavorazione o soccida vegetale si esplicita nell'affidamento da parte di una azienda "A", del servizio di coltivazione delle proprie piante, ad una azienda "B", sui terreni di proprietà dell'azienda "B" mediante stipula di contratto sottoscritto per accettazione da entrambi le parti.

Obblighi delle parti:

L'azienda "A" deve, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di conto lavorazione, informare il Servizio fitosanitario regionale a mezzo PEC all'indirizzo fitosanitario@pec.regione.lombardia.it della presenza del contratto in essere, indicando:

- dati dell'azienda "B" che effettua le lavorazioni,
- dati dei mappali su cui insistono le piante,
- genere e specie delle piante oggetto del contratto, tipologia del materiale vegetale affidato in conto lavorazione e il n. di piante suddiviso per specie.

L'azienda "A" inoltre deve indicare nella propria comunicazione annuale dei vegetali effettuata, entro il 30 aprile di ogni anno attraverso il portale Caronte, l'elenco delle piante in conto lavorazione e deve conservare presso il centro aziendale, ed esibire su richiesta del Servizio fitosanitario regionale durante i controlli, la seguente documentazione:

1. contratto di conto lavorazione, al cui interno siano riportate almeno le seguenti informazioni:
 - estremi committente (azienda "A");
 - estremi fornitore d'opera (azienda "B");

- genere, specie e numero di piante, suddiviso per tipologia affidate in conto lavorazione;
 - indicazione dei mappali su cui insistono le piante date in conto lavorazione;
 - planimetria con le informazioni delle piante in coltivazione sui mappali della ditta "B";
 - tipologia di compenso per l'opera prestata (in denaro o in natura).
2. copia dei passaporti delle piante emessi dalla azienda "A" durante il trasferimento delle piante verso l'azienda "B";
 3. copia dei passaporti delle piante emessi dalla azienda "A" per il trasferimento a fine ciclo di coltivazione delle piante dall'azienda "B" all'azienda "A", diverso da quello emesso nella fase 2;
 4. copia della comunicazione effettuata al Servizio fitosanitario regionale a seguito stipula del contratto di conto lavorazione.

Casistiche:

1. Azienda "B" operatore professionale non registrato al RUOP:

l'azienda "A" fornisce le piantine all'azienda "B" con proprio passaporto. L'azienda "B" non ha alcun obbligo in merito alla tracciabilità delle piante; coltiva le piante su apposite superfici separate dalle eventuali proprie produzioni, non può venderle ad altri soggetti in quanto la titolarità delle piante è in carico all'azienda "A". A fine ciclo l'azienda "B" deve consegnare tutte le piante all'azienda "A".

2. Azienda "B" operatore professionale registrato al RUOP:

l'azienda "A" fornisce le piantine all'azienda "B" con proprio passaporto. L'azienda "B" le coltiva su apposite superfici separate dalle eventuali proprie produzioni. Tiene la tracciabilità caricandole sul registro con l'annotazione che si tratta di piante in conto lavorazione, conserva i passaporti per almeno 3 anni dalla data di conclusione del ciclo di produzione. Non può vendere le piante ad altri soggetti in quanto la titolarità delle piante è in carico all'azienda "A" e non deve inserirle nella comunicazione annuale dei vegetali.

A fine ciclo l'azienda "B" deve consegnare tutte le piante all'azienda "A".

Nel caso di compenso in natura in cui l'azienda "A" cede quota parte delle piante all'azienda "B" come compenso per le prestazioni fornite, l'azienda "A" deve rilasciare all'azienda "B" un documento di vendita per le piante cedute e il relativo passaporto:

Casistiche:

1. **azienda "B" operatore professionale non registrato al RUOP:** l'azienda "B" può a sua volta vendere le piante all'utilizzatore finale o utilizzarle per l'impianto presso la propria azienda;
2. **azienda "B" operatore professionale registrato al RUOP e autorizzato all'uso del passaporto delle piante:** l'azienda "B" deve tenere la tracciabilità delle piante acquistate registrando i dati sul proprio registro dei vegetali, a sua volta può vendere le piante sia ad altri operatori professionali con lo stesso passaporto di origine o con nuovo passaporto o a utilizzatori finali.

9 DIRITTI OBBLIGATORI PER I CONTROLLI UFFICIALI (TARIFFA RUOP)

Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 19/2021, al pagamento degli oneri per l'effettuazione dei controlli ufficiali e delle eventuali analisi di laboratorio (tariffa fitosanitaria annuale).

I diritti obbligatori per i controlli alla produzione ed alla circolazione (allegato III, sezione III al D.Lgs. 19/2021) hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare.

Gli importi dovuti e le modalità di pagamento sono quelli previsti dalla dgr n. 6687 del 18/07/2022 e pubblicati sul sito web del Servizio fitosanitario regionale al seguente link:

<https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/vivaismo-e-controlli/tariffe>.

Gli operatori professionali al momento della presentazione della domanda di registrazione al RUOP devono provvedere al pagamento dei diritti obbligatori (tariffa annuale) allegando alla domanda copia dell'attestazione di pagamento, per l'intero importo dovuto anche nel caso di richiesta di registrazione rilasciate nel corso dell'anno solare.

10 CONTROLLI UFFICIALI

Il Servizio fitosanitario regionale provvede, in applicazione della vigente normativa in materia fitosanitaria, a effettuare i controlli presso gli operatori professionali registrati al RUOP.

11 SANZIONI

Le inadempienze alle norme contenute nella presente circolare sono punite con le sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO**REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016**

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2313 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2017

che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/827 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2019 relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019

che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1770 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2020

relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 151

Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 16.

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 18

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19

Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 20

Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1999, n. 503

Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

DECRETO MINISTERIALE DEL 31 marzo 2022, N. 148827

Modalità operative inerenti alla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell'autorizzazione alla produzione in conto lavoro, di cui agli articoli 23, 26 e 27 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16.

DECRETO MINISTERIALE DEL 27 luglio 2022, N. 333987

Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19

DECRETO MINISTERIALE DEL 9 agosto 2000

Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151.

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2022 - n. XI/6687

Aggiornamento del tariffario per le prestazioni del Servizio fitosanitario regionale

ALLEGATI

ALLEGATO A – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL RUOP

REGIONE LOMBARDIA
SERVIZIO FITOSANITARIO
PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA. 1
20124 MILANO
PEC: fitosanitario@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Richiesta di cancellazione dal Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (R.U.O.P)

Il/La sottoscritto/a _____ titolare/representante legale della ditta _____

con sede legale nel Comune di _____ Prov _____ via _____ n° _____

iscritta al R.U.O.P. con il numero _____

CHIEDE

- la cancellazione dal R.U.O.P della ditta
- la cancellazione dal RUOP del Centro Aziendale n. _____,

per la seguente motivazione:

- cessata l'attività in data _____
- operatore che fornisce esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri mercati locali nel territorio di competenza del Servizio fitosanitario regionale ove ha sede l'operatore professionale;
- operatore che fornisce esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse quelle per cui è richiesto il passaporto delle piante;
- operatore che esercita l'attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti limitatamente al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
- operatore la cui attività professionale è limitata esclusivamente al trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno;
- operatore che produce o spostano nel territorio fiori recisi, foglie e fogliame nonché rami con o senza foglie e alberi tagliati con foglie, non destinati all'impianto.
- manutentore che:
 - esercita la propria attività senza movimentazione e cessione di piante,
 - mette a dimora piante, prodotte nella propria azienda florovivaistica, esclusivamente presso utilizzatori finali,
 - mette a dimora e vende piante, acquistate con passaporto delle piante da altri operatori professionali, esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali.
- impresa di servizi di impianti boschivi o fruttiferi che svolgono lavori di imboschimento, allestimento dei sistemi agro-silvopastorali, interventi selvicolturali, di manutenzione, di

imboschimento o di impianto per conto di soggetti pubblici (es. aziende forestali, amministrazioni regionali) o privati (es. aziende agricole), in particolare:

- impresa di servizi che effettua esclusivamente, per conto di terzi, la propria attività di servizio presso un operatore professionale o un utilizzatore finale,
- impresa di servizi che effettua attività, presso un utilizzatore finale, acquistando piante o altro materiale di moltiplicazione che viene impiegato per intero nell'ambito della singola attività svolta.
- agricoltore che cede occasionalmente legname di *Juglans L.*, *Platanus L.* e *Pterocarya L.* ad altri operatori professionali;
- agricoltore che cede occasionalmente piante ad altri operatori professionali a seguito svellimento di impianti produttivi;
- agricoltore, di cui all'articolo 73 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20, che produce varietà di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione e che vende direttamente i prodotti sementieri di tali varietà, non soggette a passaporto delle piante, all'interno della zona di origine dove le varietà hanno evoluto le loro proprietà e caratteristiche e in ambito locale;
- soggetti aderenti alla "Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", di cui all'articolo 4 della Legge 1 dicembre 2015, n. 194 e al D.M. 24 ottobre 2018, n. 10400, qualora effettuino lo scambio di modiche quantità di prodotti sementieri o altro materiale di moltiplicazione, volto al recupero, mantenimento e riproduzione di una varietà da conservazione, esclusivamente all'interno della Rete e nell'ambito locale di riferimento della varietà e secondo le disposizioni di cui alla normativa suddetta;
- altro (specificare) _____;

Luogo e data, _____

firma titolare/Rapp. Legale

Allegare alla presente copia di un documento di identità in corso di validità

ALLEGATO B – LETTERA D’INCARICO**Lettera di incarico professionale
(ai sensi dell’articolo 4 del decreto n. 333987 del 27 luglio 2022)**

Il sottoscritto Sig. _____ (**Cliente**) nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____, C.F. _____, nella qualità di _____ della ditta _____ con sede a _____ via _____ n. _____, P. I.V.A. n. _____, CUA _____ esercente l’attività di _____,

Affida/incarica

al Sig. _____ (**Professionista**) che opera in proprio/associato nello studio professionale _____ sito a _____ via _____ n. _____, iscritto all’Ordine professionale di _____, con il n. _____,

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed **accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera d’incarico.**

1) Oggetto dell’incarico

Nell’espletamento dell’incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente.

2) Decorrenza e durata dell’incarico

L’incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al 31 dicembre _____, con rinnovo tacito annuale. Ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all’altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell’anno in corso.

3) Obblighi del Professionista

Con l'assunzione dell'incarico il **Professionista** si impegna a:

- a) prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione;
- b) trattenere la documentazione fornita dal **Cliente** per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il **Cliente**, ai sensi dell'art. 2235 del c.c.;
- c) rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

4) Obblighi del Cliente

Il Cliente ha l'obbligo di:

- a) far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. A tal fine, il Professionista dichiara ed il Cliente prende atto che la Legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. Il Professionista declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente;
- b) collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato;
- c) informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerza all'incarico conferito mediante atti scritti.

5) Elezione di domicilio

Per gli effetti del presente incarico, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

6) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

7) Protezione dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 26 giugno 2003 n. 196 il Cliente autorizza lo studio al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati. In particolare, il cliente attesta di essere stato informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Luogo e data, _____

Firma per Incarico (Cliente) _____

Firma per accettazione (Professionista) _____

ALLEGATO C – SCHEMA DEI PUNTI CRITICI**SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROTOCOLLO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI DEL PROCESSO PRODUTTIVO PER LA PRODUZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE**

Fasi del processo produttivo da considerare nella redazione del piano di gestione dei rischi	Aspetti da analizzare del processo produttivo
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI: <ul style="list-style-type: none"> - Categoria e qualità dei materiali - Genere, specie e varietà - Tipologia dei materiali (talee, giovani piantine, seme, etc.) - Approvvigionamento dei materiali (origine) - N. piante suddivisa per Genere, Specie e varietà - Localizzazione dei materiali - Superficie di coltivazione - Piano di coltivazione - Tecniche di coltivazione (piano campo, serra) - Operazioni colturali 	I materiali utilizzati per iniziare il processo produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - essere rispondenti alle caratteristiche della varietà dichiarate in produzione, - in caso di approvvigionamento presso terzi, il materiale deve provenire da operatori professionali registrati al RUOP e la relativa documentazione di cessione deve essere conservata per almeno 3 anni, - in caso di autoproduzione il materiale deve provenire da piante madri (o portaseme) ben identificate (contrassegnate) e sottoposte a regolari controlli atti a garantirne l'identità varietale e lo stato sanitario.
CONTENITORI	Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati.
SUBSTRATI COLTURALI: <ul style="list-style-type: none"> - semina, trapianto, inasatura 	Utilizzare substrato di coltura vergine o adeguatamente disinfestato. In caso di semina o trapianto in pieno campo seguire le norme di buona pratica agronomica, in particolare per quanto riguarda l'idoneità del terreno per la specie coltivata, il rispetto di una corretta rotazione e l'assenza degli organismi nocivi indicati dalla normativa fitosanitaria per la specie coltivata.
STRUTTURE DI COLTIVAZIONE:	Disporre di un ambiente tale da permettere la facile identificazione ed ispezione del materiale. Per la coltivazione in ambiente protetto le strutture devono essere idonee al corretto sviluppo delle specie da coltivare e, quando necessario, dotate di rete antinsetto. Disporre di un ambiente per la disinfezione dei contenitori e dotato di apposita area od eventuale attrezzatura per la distruzione del materiale inidoneo. Le singole partite di materiali devono essere mantenute separate in base alla loro identità ed alla loro origine.
IRRIGAZIONE	Disporre, se necessario, di adeguato impianto di irrigazione. Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi.
CONCIMAZIONI	Effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento.
DISERBO	Effettuare un diserbo regolare e razionale.
DIFESA: <ul style="list-style-type: none"> - trattamenti eseguiti nel corso della coltivazione 	Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare la presenza degli organismi nocivi.

ISPEZIONI	<p>Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo fitosanitario ed agronomico.</p> <p>La presenza, accertata o sospetta di organismi nocivi regolamentati deve essere segnalata immediatamente al Servizio fitosanitario.</p>
CAMPIONAMENTO	<p>Qualora si renda necessario il prelievo di campioni esso deve essere effettuato da persone competenti, in modo tecnicamente corretto e statisticamente rappresentativo, in funzione del tipo di analisi da effettuare.</p>
IGIENE	<p>Le strutture e le attrezzature impiegate devono essere tali da non costituire sorgente di inoculo di organismi nocivi; pertanto, devono essere facilmente ispezionabili e periodicamente pulite e disinfestate.</p> <p>Particolare cura all'igiene degli ambienti di coltivazione, in particolare tutti i residui vegetali derivati dalle diverse operazioni colturali, qualora possano rappresentare un rischio fitosanitario, devono essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui avvengono la semina, l'allevamento, la coltivazione delle piante madri, la radicazione delle talee, la frigoconservazione e dal magazzino in cui vengono manipolate le piante o parti di esse.</p> <p>Gli ambienti di coltivazione protetta devono essere mantenuti liberi da vegetazione infestante all'interno ed all'esterno fino ad una distanza di m 2.</p> <p>In caso di coltivazione in contenitori essi devono essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo.</p> <p>I materiali non idonei devono essere distrutti, con le modalità idonee evitando ogni rischio di contaminazione.</p>
<p>COMMERCIALIZZAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Destinazione dei vegetali - Verifiche - Locali - Imballaggi - Mezzi di trasporto 	<p>Indicare se il materiale è destinato ad altri operatori professionali o a consumatori finali, se destinato al mercato interno o ad essere esportato verso Paesi terzi</p> <p>Immediatamente prima di apporre il documento di commercializzazione ogni partita deve essere controllata al fine di verificarne la sua corrispondenza ai requisiti richiesti.</p> <p>Disporre di locali idonei per la conservazione e la manipolazione dei materiali pronti per la commercializzazione e in modo da garantire l'individuazione delle singole partite.</p> <p>I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere tali da non comportare rischi fitosanitari e idonei ad assicurare la corretta conservazione dei vegetali durante l'immagazzinamento ed il trasporto.</p> <p>I mezzi di trasporto devono garantire che i materiali commercializzati non siano soggetti a stress termici o idrici, né esposti a rischi di contaminazione degli organismi nocivi. Devono inoltre essere regolarmente puliti e disinfestati.</p>
REGISTRAZIONI	Per ogni partita occorre registrare:

	<ul style="list-style-type: none">- l'identità del materiale (Genere, specie e varietà),- l'origine del materiale di partenza (codice RUOP produttore, numero documento di commercializzazione o, per il materiale autoprodotta, l'identificazione delle piante madri),- date di semina, piantagione, trapianto, innesto,- pratiche colturali maggiormente significative (es. potatura, concimazione, procedure per favorire la radicazione delle talee o la germinazione delle sementi etc.) eventuale frigoconservazione,- data e modalità di campionamento qualora effettuato, laboratorio accreditato che ha eseguito le analisi, esito delle analisi,- tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate,- tutte le misure di carattere fitosanitario adottate, compresi il diserbo chimico, specificandone le motivazioni (data, natura dell'intervento, prodotto impiegato e dose),- data e modalità dell'eventuale immagazzinamento.
--	---